



PAOLA PELLEGRINI
NOTAIO

Repertorio n.1694

Raccolta n.1232

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della

Registrato a Roma 2

"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN

il 17 giugno 2019

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

N. 17111

REPUBBLICA ITALIANA

Serie 1/T

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di giugno

Esatti Euro Esente

(15 giugno 2019)

in Roma, Via Nomentana, 543 presso l'IBIS Hotel.

Avanti a me Dottorssa Paola PELLEGRINI, Notaio in Roma, con studio in Via Sabotino n. 45, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in forma abbreviata "AIPD - ONLUS", con sede legale in Roma, Via Fasana 1B, codice fiscale 96198380584, p. IVA n. 05161481006, associazione iscritta presso l'Anagrafe Unica delle ONLUS, in questo atto rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Virgilio Grillo nato ad Acqui Terme il 31 gennaio 1956, domiciliato in Roma, ove sopra, munito dei poteri conferitigli dallo statuto.

Il componente, rappresentante di associazione italiana, dell'identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio

sono certo, mi dichiara che in questo giorno e luogo si è

riunita l'assemblea degli associati per discutere e delibera-

re sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Straordinaria:

Modifica Statuto AIPD Nazionale

Il Presidente Paolo Virgilio Grillo invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della presente assemblea e le delibere che la medesima ad adottare.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Paolo Virgilio Grillo come sopra generalizzato, il quale constata:

- la presente adunanza è stata debitamente convocata mediante lettera del 23 aprile 2019;

- sono presenti in proprio o per delega numero 107 associati sul numero totale di numero 1002 associati;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

esso Presidente, Simona Carsico, Norma Rondini, Tiziana Grilli, Maria Teresa Colignano, Grazia Liddi, Emily Amantea, Paolo Rebecchi, Stefano Menghini

- del Collegio dei Revisori sono presenti:

Angelo Chiocchi

Il Presidente Paolo Virgilio Grillo dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente e validamente costituita in se-

conda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti di

cui all'Ordine del-Giorno; quindi dichiara aperta la seduta.

Il Presidente espone all'assemblea le modifiche da riportare

allo Statuto dell'Associazione per adeguarlo alle norme di

cui al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integra-
zioni.

Preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea all'unanimità,

delibera

- di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione così come proposto dal Presidente, adeguato alle norme di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Stante la deliberazione come sopra adottata, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione è quello che, composto di numero 29 (ventinove) articoli, si trascrive in calce al presente atto.

"STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

L'Associazione, costituita il 2 gennaio 1979 ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile con la denominazione "Associazione Bambini Down" che ha assunto la denominazione "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN" con la deliberazione assembleare del 1 febbraio 1992 ai rogiti del Notaio Marina Fanfani rep. n. 23631/6600, ha preso la denominazione "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - Organizzazione

Non Lucrativa di Utilità Sociale".

Ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e in-

tegrazioni la denominazione è modificata in "ASSOCIAZIONE I-

TALIANA PERSONE DOWN ETS", da ora in avanti denominata "asso-

ciazione". Nel periodo transitorio precedente alla istituzio-

ne del RUNTS, ai sensi di legge, l'associazione, quale ONLUS

in ragione del D.Lgs. 460/1997 dovrà continuare a qualificar-

si come tale utilizzando nella denominazione e in qualsivo-

glia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,

la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità socia-

le" o l'acronimo Onlus. Solo successivamente e per effetto

dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS),

l'associazione utilizzerà la dicitura "Ente del Terzo Setto-

re" o alternativamente l'acronimo "ETS" in aggiunta alla di-

citura "Associazione di promozione sociale" o "APS".

L'Associazione ha personalità giuridica riconosciuta con De-

creto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo

1983 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del

Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983.

L'Associazione ha sede in Roma.

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può

essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci

ai sensi degli articoli 8, 11 e 29.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 10 del Codice del terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b - interventi e prestazioni sanitarie;
- c - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g - formazione universitaria e post-universitaria;
- i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo;

gestione alloggi sociale, ai sensi del decreto del Ministero del-

le infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifica-

zioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,

culturali, formativi o lavorativi;

u - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-

limenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,

e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo;

Opera a favore delle persone con sindrome di Down e delle lo-

ro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a so-

cio, nonché contribuisce allo studio della sindrome di Down

(trisomia 21) e a una aggiornata informazione sulla stessa,

all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e so-

ciale a tutti i livelli delle persone con sindrome di Down,

accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infan-

zia all'età adulta.

L'Associazione, per il miglior raggiungimento di tali fini,

per rispondere anche territorialmente ai bisogni del maggior

numero di famiglie possibile, promuove la costituzione di Se-

zioni autonome con propria personalità giuridica e se ne as-

sume l'indirizzo e il coordinamento.

L'Associazione si propone tra l'altro di:

a - intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase

se più critica del processo di accettazione della condizione

genetica del neonato - sostegno psicologico, informazioni e-

stese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e

di scambio di informazioni ed esperienze;

b - intervenire per dare un contributo al processo di comuni-

cazione della diagnosi della condizione genetica del neona-

to, affinché questo sia attento e rispettoso della sensibi-

lità dei familiari al fine di sostenerli nella fase più cri-

tica dell'accettazione;

c - favorire l'accoglienza e l'integrazione scolastica di

persone con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e

grado collaborando con le istituzioni scolastiche nazionali,

le organizzazioni e le associazioni di settore nel definire,

suggerire e diffondere modalità e strumenti per raggiungere

lo scopo; collaborare con le sezioni AIPD e le associazioni

locali affinché tali azioni si concretizzino, prevedendo an-

che interventi di assistenza diretta nel campo dell'autopo-

mia;

d - organizzare attività e iniziative di promozione atte a

favorire il coinvolgimento attivo delle persone con sindrome

di Down nella società e nel mondo del lavoro; prevedendo

l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo

dell'autonomia personale anche con assistenza diretta di ti-

per domiciliare ed esterna e forme di collaborazione per la

predisposizione di corsi di formazione professionale, con il

mondo imprenditoriale e produttivo;

e - promuovere percorsi educativi di avviamento alla residen-

zialità verso una vita indipendente possibile, curando la ri-

cerca di soluzioni innovative confrontandosi con le esperien-

ze internazionali, in modo da collaborare con le associazio-

ni locali per la promozione ed eventualmente nell'organizza-

zione di servizi adeguati per rispondere alle esigenze, an-

che residenziali, dell'età adulta e anziana, assumendo, se

necessario, la gestione diretta;

f - creare una rete di consulenti formata da medici, operato-

ri sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati

alle problematiche della sindrome di Down, al fine di conse-

guire una migliore assistenza generale; favorire con ogni

mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari,

scolastici e sociali, anche organizzando direttamente conve-

gni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e gra-

do e per gli operatori sociosanitari;

g - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legi-

slativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le

persone con sindrome di Down e i loro familiari;

h - offrire agli organi legislativi e di governo dello Sta-

to, della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabi-

le collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nel-

la formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi

provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasio-

ne, stimolo e pressione;

i - operare affinché, la dignità della persona con sindrome

di Down e i suoi diritti sanciti dalla Convenzione delle Na-

zioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla

Costituzione Italiana siano salvaguardati nell'ordinamento

nazionale e locale, dai servizi pubblici, dai mezzi di comu-

nicazione di massa, dalla pubblicità

l - curare le relazioni con le altre associazioni rappresen-

tative degli interessi delle persone con sindrome di down a

livello internazionale, nazionale e regionale, per essere di

supporto per le Sezioni nella promozione di iniziative all'a-

vanguardia sempre rispondenti agli interessi della persona

con sindrome di Down e della sua famiglia.

m - promuovere, valutare ed eventualmente autorizzare e ap-

provare la costituzione in sede locale di associazioni di fa-

miliari che si riconoscono nei principi e nei valori del pre-

sente statuto dando loro facoltà di assumere la denominazio-

ne di AIPD e il riferimento alla località, assicurando alle

stesse azioni di consulenza, indirizzo e coordinamento

n - valutare ed eventualmente approvare la richiesta di affi-

liazione di associazioni che operano senza fini di lucro a

favore delle persone con sindrome di Down e delle loro fami-

glie, costituite e operanti sul proprio territorio da almeno

tre anni.

o patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o

attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione

opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perse-

guire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codi-

ce del terzo settore, attività diverse da quelle di interes-

se generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ulti-

me, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

ministeriale.

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del

Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso

la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di

natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie

attività di interesse generale e nel rispetto dei principi

di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i so-

stenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Ammissione e numero dei Soci

L'Associazione è composta dai Soci:

a - ORDINARI: persone con sindrome di Down, genitori, affida-

tari, fratelli e sorelle, parenti entro il IV grado e tutori

ed amministratori di sostegno di persone con sindrome di

Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome

di Down), che condividono gli scopi e le finalità dell'Asso-


ciazione e desiderino contribuire e partecipare attivamente alla vita associativa;

b - COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'Associazione;

c - BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito, in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti. Il Socio Benemerito è nominato dall'Assemblea.

Il numero dei Soci è illimitato.

Il Socio è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della richiesta scritta di ammissione il Socio esplicitamente accetta lo Statuto dell'Associazione. La presentazione della richiesta di iscrizione all'Associazione Nazionale (che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi) e il relativo versamento della quota nazionale possono esse-



re effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inol-

tro.

Il Consiglio di Amministrazione, constatata la presentazione di domanda di iscrizione all'associazione nazionale, nonché

l'avvenuto versamento della rispettiva quota annuale, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo

criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.

o a termine.

Art. 24 - Diritti e obblighi degli associati

Il Socio ha diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e della associazione nazionale entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio, che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione, previo versamento del contributo minimo annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci Collaboratori. Può recedere, dando comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio e quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasfe-

ribili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa (art. 24 del Codice Civile).

Art. 6 - Organi

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio dei Revisori;
- 5) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Assemblea - Composizione

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 28 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio.

b) SOCI BENEMERITI

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associa-

tiva per l'anno in corso e i Soci Benemeriti, comunque mag-

giorenni.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione.

Il Socio delegato non può rappresentare più di altri cinque soci e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno $\frac{2}{3}$ dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 8 - Assemblea - Competenze

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, an-

corché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;

b) la determinazione della quota minima annuale per i Soci collaboratori;

c) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

d) l'elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

e) l'elezione del Collegio dei Revisori e il suo Presidente;

f) l'elezione del Collegio dei Probiviri;

g) la nomina dei Soci Benemeriti;

h) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;

i) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;

j) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

k) l'esclusione del Socio

l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

All'Assemblea straordinaria competono:

a) le modificazioni dello Statuto;

b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

Art. 9 - Assemblea - Convocazione

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto entro un mese dalla ricezione della richiesta.

Art. 10 Assemblea - Presidenza

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da

chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla

maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina degli Organi Statutari o su altro argomento di sua competenza.

Art. 11 Assemblea - Deliberazioni

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente, - il cui mandato ha la durata di un triennio con eleggibilità per non più di due mandati consecutivi - ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica. Il Presidente partecipa ai lavori del Comitato dei Presidenti, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse della Sede Nazionale dell'associazione.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice-presidente che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, anche non Soci, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno

dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci. I componenti del Consiglio durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei So-

ci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione (email, sms, e simili). Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la

presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Art. 15 Il Consiglio di Amministrazione - Adunanza e deliberazioni

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei

presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o

si astengano.

E' possibile la partecipazione anche in audio-video conferenza

attraverso le moderne tecnologie.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della

riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale tra-

scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario della riunione.

Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, dirige i la-

vori e sottoscrive il verbale, approvato, della riunione.

Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti

per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e

per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,

eccettuati quelli che la legge e il presente statuto riserva-

no inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il

Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza an-

che per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei

suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Tra i compiti del Consiglio assume particolare rilevanza il coordinamento delle sezioni che può essere espletato anche con l'identificazione di un incaricato all'interno del Consiglio stesso. Laddove necessario il Consiglio interviene a redimere controversie fra i soci e le rispettive sezioni.

Sempre a tal fine il Consiglio istituisce il Comitato dei Presidenti, composto dai Presidenti di tutte le Sezioni e dal Presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Associazione Nazionale, che è dotato di un proprio regolamento dove sono anche stabiliti i rapporti tra sezioni e associazione nazionale.

Il Consiglio d'Amministrazione si impegna a valutare immediatamente le decisioni del Comitato e a trasformare in delibera quelle che riterrà compatibili con gli scopi istituzionali, con le direttive dell'assemblea e con le disponibilità economiche dell'associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e d'attuazione di iniziative

nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera sulle adesioni a eventuali organizzazioni nazionali o internazionali.

Il Consiglio delibera sull'eventuale conferimento del titolo di "affiliato" alle associazioni richiedenti.

Il Consiglio delibera sull'accettazione di eredità, lasciti e donazioni il cui valore economico sia superiore a euro 100.000. Al di sotto di questa cifra non c'è bisogno dell'autorizzazione all'accettazione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci Benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio può deliberare lo scioglimento di una Sezione per gravi irregolarità statutarie e amministrative.

Contro tale delibera è ammesso ricorso motivato della sezione al Consiglio entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione di scioglimento della sezione, ed entro l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta) il Consiglio è tenuto a decidere in merito per la revoca o la conferma definitiva. La decisione è definitiva, salvo ricorso all'autorità competente.

Art. 17 Collegio dei Revisori - Composizione

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

Art. 18 Collegio dei Revisori - Competenze

Al Collegio dei Revisori compete:

a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento amministrativo-contabile;

b) presentare all'Assemblea dei Soci una propria relazione,

con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvedere; occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Collegio dei Probiviri - Composizione

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili:

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione e/o di membro del Collegio dei Revisori.

All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare sotto la propria responsabilità, che non sussisto-

no a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di

cui agli artt. 2382 - 2399 del Codice Civile.

Art. 20 Collegio dei Probiviri - Competenze

Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche Socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

- decidere urgentemente sulla radiazione dei Soci che sono stati deferiti dal Consiglio di Amministrazione a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea Straordinaria; nel frattempo il Socio è sospeso da tutti i diritti, nonché dalle attività sociali.

Art. 21 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative di sua pertinenza;

b) dai contributi di singoli privati;

c) da donazioni, eredità e lasciti;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni e altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;

f) beni immobili;

g) beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 Bilancio e amministrazione

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, il bilancio dell'anno finanziario precedente e, una volta approvato, lo deposita

presso il Registro unico nazionale del terzo settore..

Il Bilancio comprende il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività e il bilancio preventivo di competenza, nonché le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun Bilancio è corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento e i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi e alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati sono inviati alle sezioni e depositati presso la sede, con dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei Bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca,

designata dal Consiglio medesimo.

Art. 24 Bilancio sociale e informativa sociale.

L'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 25 Libri

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli even-

tuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo
cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri as-
sociativi recandosi nella sede di conservazione degli stessi.

Art. 26 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgo-
no, per il tramite dell'associazione, attività in favore del-
la comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il
proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spon-
taneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun
modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione sol-
tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione:
sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate
nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legi-
slativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al-
tro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 27 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 28 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

I componenti tutti delegano il Presidente Grillo Paolo Virgi-

lio ad apportare tutte le modifiche richieste ai fini dell'i-

scrizione della presente associazione nell'albo delle ONLUS,

nonché nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente

dichiara sciolta la seduta.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto

ai componenti, i quali lo sottoscrivono con me Notaio alle

ore dodici e cinquanta.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me

Notaio, occupa trentacinque pagine e sin qui della trentase-

iesima di nove fogli di carta.

In originale f.to:

Paolo Virgilio Grillo

Paola Pellegrini

=====

E' copia conforme all'originale, munito delle firme margina-

li, che si rilascia per gli usi consentiti. La presente co-

pia è composta di trentacinque pagine.

Roma, 24 giugno 2019

